

## **TI\_GERICHTE 11.2018.41 vom 30. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2018.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.41)

FR: TI\_GERICHTE 11.2018.41 du 30 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2018.41 del 30 luglio 2019

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento della figlia

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L e misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari per la figlia in discussione davanti al Pretore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 26 marzo 2018. Introdotto il 5 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

#### **E. 2**

All'appello il convenuto allega il conteggio di stipendio del mese di gennaio 2018 e uno scambio di posta elettronica intercorso fra i coniugi il 15 gennaio e il 16 marzo 2018. Dal canto suo l'istante acclude alle sue osservazioni il proprio certificato di salario 2017. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Di per sé gli atti in questione non adempiono simili requisiti. Se non che, documenti relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie rimane litigioso proprio il contributo alimentare per la figlia, nella misura in cui risulteranno utili per il giudizio i documenti in rassegna potranno entrare in linea di conto.

#### **E. 3**

Litigioso rimane nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 7860.– mensili nel 2016, in fr. 7848.– mensili nel 2017 e in fr. 8225.– mensili dal gennaio 2018 in poi (pag. 5 e 6), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5605.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1125.–, cassa malati fr. 402.70, assicurazione complementare LCA fr. 185.30, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 89.15, leasing dell'automobile fr. 502.20, assicurazione dell'automobile fr. 196.50, imposta di circolazione fr. 142.75, spese di manutenzione dell'automobile fr. 24.90, posteggio sul luogo di lavoro fr. 80.–, spese di trasferta fr. 200.–, ■ terzo

pilastro■ presso la \_\_\_\_\_ Assicurazioni fr. 300.–, ■terzo pilastro■ presso la \_\_\_\_\_ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA fr. 56.60, onere fiscale fr. 1100.–), passato dal 1° agosto 2017 a fr. 5880.– mensili per l'aumento della locazione e delle spese accessorie a fr. 1400.– mensili (pag. 7). Il Pretore ha constatato così che al convenuto rimaneva un margine disponibile di fr. 2872.– mensili nel 2016, di fr. 2243.– mensili fino al luglio del 2017, di fr. 1968.– mensili dall'agosto del 2017 e di fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag. 18). Quanto a AO 1, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 7134.– mensili nel 2016 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa, fr. 466.70 mensili dalla pigione versata dalla \_\_\_\_\_ Sagl, fr. 133.30 mensili incassati dalla pigione dello ■Studio■), in fr. 7013.– mensili nel 2017 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa, fr. 479.20 mensili dalla pigione dello ■Studio■) e in fr. 6534.– mensili nel 2018 dalla sola attività lucrativa (pag. 10 e 11). Ne ha definito poi il fabbisogno minimo in fr. 5337.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, parrucchiere fr. 43.90, interessi ipotecari e ammortamento fr. 62.50, premio dell'assicurazione stabili fr. 106.30, “abbonamento caldaia” fr. 47.70, elettricità fr. 83.70, tassa d'uso fognatura e rifiuti fr. 37.20, giardiniere fr. 150.–, cassa malati e assicurazione complementare LCA fr. 633.40, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 172.40, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 28.–, leasing dell'automobile fr. 187.95, imposta di circolazione fr. 63.30, ■Assicurazione viaggi plus■ fr. 6.–, ■terzo pilastro■ presso la \_\_\_\_\_ Assicurazioni fr. 300.–, assicurazione sulla vita presso la \_\_\_\_\_ AG fr. 120.40, onere fiscale fr. 787.50), aumentato a fr. 5383.– mensili dal gennaio del 2017 (riduzione del premio dell'assicurazione stabili a fr. 103.–, aumento della cassa malati e dell'assicurazione complementare LCA a fr. 682.75; pag. 12 a metà). Onde una disponibilità di fr. 1797.– mensili nel 2016, di fr. 1630.– mensili nel 2017 e di fr. 1151.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag. 18). Posto ciò, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1418.– mensili (dopo avere adattato il costo dell'alloggio, della cassa malati e delle spese sanitarie a quello effettivo e avere tolto l'assegno familiare, compreso nelle previsioni della tabella). A tali importi egli ha addizionato fr. 620.– mensili nel 2016 (fr. 169.75 mensili per l'associazione Agape, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr. 28.70 mensili per campi estivi) e fr. 1795.– mensili dal 2017 in poi (fr. 169.75 mensili per l'associazione \_\_\_\_\_, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr. 94.– mensili per campi estivi, fr. 38.75 mensili per campi da sci e fr. 1251.40 mensili per la ragazza alla pari). Ne è risultato un fabbisogno in denaro di complessivi fr. 2038.– mensili nel 2016 e di fr. 3213.– mensili dal 2017 in poi (sentenza impugnata, pag. 17 in basso). Nelle condizioni descritte il primo giudice ha ripartito il fabbisogno di J\_\_\_\_\_ in proporzione alla disponibilità dei due genitori, determinando così la quota a carico del padre in fr. 1254.– mensili retroattivamente dal settembre del 2015, in fr. 1860.– mensili dal gennaio fino a luglio del 2017, in fr. 1968.– mensili dall'agosto del 2017 e in fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 18 e 19).

#### **E. 4**

Nel caso in esame si pone anzitutto la questione di sapere se al momento in cui ha emanato il giudizio impugnato, il 23 marzo 2018, il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova –

com'è avvenuto in concreto l'8 agosto 2017 (sopra, lett. D) .azione di divorzio, in effetti, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A\_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7). Certo, le misure a protezione dell'unione coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o sopprimere tali misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi. Nel passato questa Camera ha dato invero prova di indulgenza al riguardo, nel senso che un paio di sentenze a protezione dell'unione coniugale emanate nel corso di una procedura di divorzio sono state convertite in decreti cautelari nelle rispettive cause di stato (sentenze inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018 consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 2). Si trattava però di situazioni limite, giustificate dall'economia di giudizio. Nella fattispecie le contingenze sono diverse, già per il fatto che la decisione impugnata andrebbe considerata in parte come sentenza a tutela dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di divorzio e in parte come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di tempo successivo. Ed essa non può essere trattata come un giudizio bivalente (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7) . Si aggiunga che una deroga alla competenza per materia posta dal diritto federale non sarebbe lecita nemmeno – per ipotesi – con l'autorizzazione delle parti ( Haldy in: Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 4). Poco importa perciò che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.

#### **E. 5**

Ne discende che in concreto, quando ha statuito il 23 marzo 2018 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al periodo precedente la litispendenza della causa di divorzio, intervenuta l'8 agosto 2017. Non era più abilitato invece a modificare i contributi di mantenimento dovuti alla figlia dopo tale data. Il giudizio impugnato dev'essere perciò annullato nella misura in cui il Pretore ha giudicato (a protezione dell'unione coniugale) sui contributi alimentari litigiosi dopo l'8 agosto 2017. Al proposito solo il giudice del divorzio potrà statuire cautelaramente, tenendo conto dei mutamenti intervenuti dopo di allora.

#### **E. 6**

AP 1 contesta in primo luogo il reddito di fr. 8225.– mensili netti dal gennaio 2018 accertato dal Pretore, sostenendo che esso non eccede fr. 7963.35 mensili, “visto l'aumento della deduzione relativa alla LPP da fr. 610.35 mensili a fr. 871.90 mensili, come risulta dalla busta paga di gennaio 2018”. L'appellante invocando circostanze successive all'agosto 2017 (litispendenza dell'azione di merito), sul quale il Pretore non poteva statuire a tutela dell'unione coniugale, la contestazione esula tuttavia dai limiti del giudizio e non può essere sindacata a protezione dell'unione coniugale. Nelle osservazioni all'appello AO 1 rimprovera al marito di non avere prodotto i certificati di stipendio del 2016, del 2017 e del 2018 dai quali risulterebbe la riscossione di bonus annui. A suo parere, visto che il marito

percepisce simili indennità fin dal 2013, il reddito di lui va rivalutato in fr. 8655.– mensili sin dal 2015 in poi. Così argomentando, l'interessata si limita tuttavia a riproporre la propria tesi, ma non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui “non sussistono sufficienti elementi per ritenere che con ogni verosimiglianza il marito abbia ricevuto nel 2017 e incasserà in futuro altri premi e/o bonus. La variabilità degli importi ottenuti in passato, come pure le difficoltà dell'azienda nel corso dell'ultimo anno, rendono con ogni verosimiglianza plausibile che \_\_\_\_\_ SA prescindere dal premiare i propri dipendenti” (sentenza impugnata, pag. 7). In condizioni siffatte non soccorrono le premesse per imputare al convenuto un'entrata ipotetica. Data la mancata riscossione di bonus nel 2016 e nel 2017, si giustifica ad ogni modo di accertare il reddito del marito in modo differenziato secondo i periodi di pagamento dei contributi alimentari (cfr. RtiD i-2012 pag. 879 consid. 4 in fine).

#### **E. 7**

In merito al reddito della moglie, oltre a quello da attività lucrativa, il Pretore ha tenuto conto del fatto che essa percepiva dalla \_\_\_\_\_ Sagl una pigione per la locazione di un vano dell'abitazione coniugale. Egli ha accertato nondimeno che dopo avere ristrutturato tale spazio per creare uno “studio” da appigionare a terzi, la superficie messa a disposizione per l'attività professionale è diminuita da 30 a circa 10 m<sup>2</sup>, ciò che comportava una ■riduzione/soppressione” della pigione. Premesso ciò, sulla scorta degli estratti bancari e della contabilità della società il primo giudice ha appurato che nel 2016 la ditta ha versato solo sette mensilità di fr. 800.–, sicché ha computato nel reddito della moglie una pigione media di fr. 466.70 mensili fino al 31 dicembre 2016. Quanto all'entrata derivante dalla locazione dello ■studio■, il Pretore ha conteggiato fr. 133.30 mensili nel 2016 e fr. 479.20 mensili nel 2017. a) L'appellante sostiene che per la locazione alla ditta della moglie di un locale dell'abitazione coniugale, nelle entrate dell'interessata vanno inseriti anche nel 2017 almeno fr. 266.65 mensili. Egli ritiene che la società, senza problemi finanziari, può senz'altro versare una pigione “proporzionalmente ridotta alla diminuzione della superficie”. Quanto invece alla locazione dello ■studio■, secondo l'appellante anche nel 2018 va computata nel reddito della moglie una pigione, poiché quantunque l'ultimo contratto sia scaduto nel novembre del 2017 “non vi sono motivi che ostano ad una nuova locazione”. Tanto più – egli fa valere – che ora il vano è locato a una studentessa americana come attesta uno scambio di posta elettronica tra i coniugi prodotto in questa sede. A suo avviso, quindi, il reddito della moglie ammonta a fr. 7245.– mensili nel 2016, a fr. 7280.– mensili nel 2017 e a fr. 7280.– mensili dal 2018 in poi. b) Nella fattispecie non è contestato che con la ristrutturazione dell'alloggio coniugale è stato creato uno “studio” appigionato a terzi e che la superficie del locale messo a disposizione della \_\_\_\_\_ Sagl, che versava una pigione di fr. 800.– mensili, è diminuito da 30 a circa

#### **E. 10**

AO 1 rileva, nelle osservazioni all'appello, che in prima sede essa aveva fatto valere il fabbisogno effettivo della figlia, ma che il Pretore, vista la buona situazione economica della famiglia, si è limitato a maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni. A suo avviso, pertanto, il fabbisogno effettivo di J \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 2147.49 mensili. a) Che le previsioni delle citate tabelle annue possano essere individualizzate è vero. A tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato in una maggiorazione globale (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8c con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A\_127/2009

del 12 ottobre 2009 consid. 6.4). L'interessata trascura che il primo giudice si è fondato sulle note raccomandazioni, rimproverandole di fondarsi da parte sua su “specchietti riassuntivi allestiti (...) che rinviano sistematicamente e in modo generico a plichi di documentazione bancaria (estratti) e a plichi di fatture (...). Tale scelta non può essere protetta laddove costei pretende che questo giudice ricostruisca la sua situazione contabile poiché nella condizione di disporre della relativa documentazione” (sentenza impugnata pag.

#### **E. 14**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 7. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia J\_\_\_\_\_: Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016: fr. 1545.– mensili, assegni familiari non compresi; Dal 1° gennaio 2017 in poi: fr. 1605.– mensili, assegni familiari non compresi. Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2016 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del settembre 2015, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro. 8. Le spese processuali di fr. 6450.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).